

### Articolo 3.

(Modalità di compilazione e presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo riservate alle sole *mPI* e *reti* in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto* devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica* (di seguito anche *Procedura Informatica*) indicata nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali" del sito internet di *Invitalia* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

2. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la *procedura informatica* prevista al comma 1.

3. La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

4. A pena di improcedibilità, la domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente e i soggetti richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

5. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

6. L'iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:

a) **compilazione** della domanda: **dalle ore 10:00 del 9 marzo 2021 al 22 marzo 2021**. Il giorno 22 marzo 2021 lo sportello chiude alle ore 17:00. La compilazione avviene con le seguenti modalità:

- 1) accesso tramite *SPID* all'apposita procedura indicata nella sezione di cui al comma 1;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda di cui all'**allegato n. 3a** (per le *mPI*) / **n. 3b** (per le *reti*) e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile, contenente l'"identificativo della domanda", le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) **presentazione** della domanda: con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, **dal 25 marzo 2021 al 15 aprile 2021**, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, con le seguenti modalità:

- 1) accesso all'apposita procedura indicata nella sezione di cui al precedente comma 1;
- 2) inserimento dell'"identificativo della domanda" e del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a) comma 6 costituente formale invio della domanda;

3) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

7. A pena di improcedibilità, la domanda deve pervenire al *Ministero* completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

8. Ciascuna *mPI* – singolarmente o tramite una *rete* – può presentare una sola domanda di accesso al contributo.

#### **Articolo 4.**

*(Modalità di presentazione della domanda di contributo aggiuntivo)*

1. Il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto* deve essere espressamente richiesto nel modulo di domanda di cui all'**allegato n. 3a**.

2. L'erogazione del contributo aggiuntivo è subordinata al raggiungimento dei risultati in termini di volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri previsti dall'articolo 6, comma 4, del *decreto*.

3. In sede di richiesta di erogazione, il *soggetto beneficiario* che ha richiesto il contributo aggiuntivo deve allegare le dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate relative agli anni 2021 e 2022.

4. I contributi aggiuntivi sono assegnati ai soggetti richiedenti sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda nel limite dell'importo complessivo previsto dal precedente articolo 2, comma 3.

#### **Articolo 5.**

*(Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande)*

1. Il *Ministero*, tenuto conto delle domande pervenute, della dotazione finanziaria complessivamente disponibile di cui al precedente articolo 2, comma 1, e della riserva di cui all'articolo 2, comma 2, con provvedimento del Direttore Generale per la promozione del sistema paese può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente rispetto al termine ultimo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *b*), anche con esclusivo riferimento ai soggetti non titolati ad accedere alla riserva.